

REGOLAMENTO (UE) 2021/774 DEL CONSIGLIO**del 10 maggio 2021****recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ⁽³⁾ impone agli Stati membri l'obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e dei relativi depositi.
- (2) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽⁴⁾ estende l'uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
- (3) Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri elettronici in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.
- (4) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la precisazione delle informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di

⁽¹⁾ Parere del 29 aprile 2021, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 27 aprile 2021, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

